



FATF

INTERNATIONAL STANDARDS
ON COMBATING MONEY LAUNDERING
AND THE FINANCING OF
TERRORISM & PROLIFERATION

The FATF Recommendations

Raccomandazioni GAFI-FATF

Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa

February 2012

La Financial Action Task Force (FATF-GAFI) è un organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche finalizzate a proteggere il sistema finanziario globale contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le Raccomandazioni FATF sono riconosciute come lo standard internazionale in questi settori.

La traduzione degli standard in italiano riveste carattere unicamente divulgativo. La traduzione in italiano è stata effettuata dalla Direzione V del Dipartimento del Tesoro (MEF). www.dt.tesoro.it/prevenzionereatifinanziari

Il testo giuridico originario è in inglese e francese:

<http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/internationalstandardscombatinmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html>

Per ulteriori informazioni sul FATF-GAFI : www.fatf-gafi.org

Raccomandazioni FATF-GAFI

Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa

Febbraio 2012

INTRODUZIONE

Il Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI/FATF – *Financial Action Task Force*) è un organismo intergovernativo costituito nel 1989 dai ministri delle giurisdizioni che ne sono membri¹.

Sulla base del proprio mandato, il GAFI si occupa di definire gli standard internazionali e promuovere efficaci misure normative, regolamentari ed operative per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, così come altre minacce che attualmente gravano sull'integrità del sistema finanziario internazionale. In collaborazione con altri organismi di livello internazionale, il GAFI analizza le vulnerabilità esistenti a livello nazionale per proteggere il sistema finanziario internazionale da usi illegali.

Le Raccomandazioni GAFI delineano un quadro completo e coerente di misure che i paesi devono attuare al fine di contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, così come il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le Raccomandazioni GAFI rappresentano gli standard internazionali che ciascun paese deve recepire nel proprio sistema giuridico e istituzionale al fine di:

- Identificare i rischi e sviluppare politiche coerenti a livello nazionale;
- Contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- Applicare misure preventive destinate al settore finanziario e ad altri settori designati;
- Dotare le autorità competenti (autorità investigative, forze dell'ordine e autorità di vigilanza) di poteri e responsabilità necessari ed attuare altre misure istituzionali;
- Accrescere la trasparenza e la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche ed accordi legali;
- Facilitare la cooperazione internazionale.

Originariamente elaborate nel 1990 al fine di contrastare l'uso improprio dei sistemi finanziari per riciclare i proventi del narcotraffico, le Quaranta Raccomandazioni GAFI sono state revisionate per la prima volta nel 1996, al fine di riflettere l'evoluzione delle tendenze e delle tecniche del riciclaggio ed estendere il proprio raggio d'azione al di là del contrasto del riciclaggio dei proventi del narcotraffico. Nell'ottobre 2001 il GAFI ha esteso il proprio mandato alla lotta al finanziamento di atti di terrorismo ed organizzazioni terroristiche, e ha introdotto le Otto (successivamente divenute Nove) Raccomandazioni Speciali sul Finanziamento del Terrorismo. Nuovamente revisionate nel 2003, le Raccomandazioni GAFI sono state approvate, unitamente alle Raccomandazioni Speciali, da oltre 180 Paesi e sono universalmente riconosciute quali standard internazionali in materia di anti-riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

1 - Il GAFI è istituito a seguito di una decisione assunta nel corso del Summit G-7 tenutosi a Parigi nel 1989. Sono membri costituenti i paesi G7, la Commissione europea e altri 8 paesi. Oggi sono membri del GAFI 34 paesi, la Commissione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo.

A seguito della conclusione del terzo ciclo di valutazioni dei propri membri, il GAFI ha revisionato e aggiornato nel 2012 le Raccomandazioni in stretta cooperazione con i Gruppi Regionali costituiti sul modello GAFI (*FAFT-Style Regional Bodies* - FSRBs) e con osservatori quali il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Le modifiche apportate alle Raccomandazioni rispondono alle nuove minacce emergenti, chiariscono e consolidano molti degli obblighi già esistenti, pur preservando la stabilità ed il rigore originari.

I paesi devono innanzitutto individuare, valutare e comprendere i rischi a cui sono esposti in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per poi procedere all'adozione di misure adeguate volte a mitigare tali rischi in proporzione alla loro entità.

Nell'ambito degli adempimenti GAFI, l'approccio basato sul rischio consente ai paesi di adottare misure più flessibili volte a concentrare le proprie risorse in maniera più efficace ed applicare misure preventive proporzionali alla natura dei rischi a cui si è esposti al fine di ottimizzare i propri sforzi.

Un sistema efficace di contrasto del riciclaggio svolge, in generale, un ruolo importante nella lotta al finanziamento del terrorismo. Conseguentemente, la maggior parte delle misure precedentemente concentrate sul finanziamento del terrorismo sono ora integrate in tutte le Raccomandazioni GAFI, ovviando così alla necessità di disporre di Raccomandazioni Speciali.

Tuttavia, alcune delle Raccomandazioni sono mirate esclusivamente al contrasto al finanziamento del terrorismo (raggruppate nella Sezione C). Si tratta della Raccomandazione 5 (criminalizzazione del finanziamento del terrorismo), la Raccomandazione 6 (sanzioni finanziarie mirate legate al terrorismo e al finanziamento del terrorismo) e la Raccomandazione 8 (misure atte a prevenire l'uso improprio degli organismi senza scopo di lucro). Poiché anche la proliferazione delle armi di distruzione di massa è fonte di notevoli preoccupazioni in materia di sicurezza, nel 2008 il mandato GAFI è stato esteso per includere la lotta al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Al fine di combattere tale minaccia, il GAFI ha adottato una nuova Raccomandazione (Raccomandazione 7) volta ad assicurare l'implementazione sistematica ed efficace di sanzioni finanziarie ad-hoc, laddove richieste dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Gli Standard GAFI sono composte dalle Raccomandazioni e dalle relative Note Interpretative, unitamente al Glossario delle definizioni applicabili. Le misure previste dagli Standard GAFI devono essere attuate da tutti i paesi membri e dai summenzionati Gruppi Regionali. La realizzazione di tali misure è analizzata attraverso processi di *Mutual Evaluations* e valutazioni condotte dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale – sulla base della comune metodologia di valutazione GAFI. Alcune Note Interpretative e definizioni del Glossario includono esempi atti ad illustrare le modalità di attuazione degli adempimenti previsti. Forniti a mero titolo indicativo e senza la pretesa di essere esaustivi, tali esempi non costituiscono elementi obbligatori degli

Standard GAFI. Sebbene considerati utili indicatori, potrebbero, infatti, non essere appropriati in tutte le circostanze.

Le pubblicazioni GAFI prevedono anche Linee Guida (*Guidances*), *Best Practice Papers* ed altri documenti volti a supportare i paesi nell'applicazione degli Standard. Tali documenti non sono comunque obbligatori nel quadro della valutazione della conformità agli Standard. L'elenco delle attuali Linee Guida (*FATF Guidances*) e dei *Best Practice Papers*, è consultabile sul sito web del GAFI(www.fatf-gafi.org).

Il GAFI intrattiene un dialogo intenso e costruttivo col settore privato, la società civile e le altre parti interessate, in quanto partner importanti per assicurare l'integrità del sistema finanziario. La revisione delle Raccomandazioni ha implicato un lungo processo di consultazione e ha beneficiato dei commenti e suggerimenti forniti da tali attori. In futuro, e conformemente al proprio mandato, il GAFI continuerà a riflettere sull'introduzione, ove opportuno, di possibili modifiche da apportare agli Standard, alla luce di nuove informazioni relative alle minacce e alle vulnerabilità emergenti nell'ambito del sistema finanziario globale.

Il GAFI richiama tutti i paesi all'attuazione di misure efficaci per far sì che i rispettivi sistemi nazionali di contrasto al riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa siano conformi alla nuova versione delle Raccomandazioni.

A. POLITICHE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL TERRORISMO

1. Valutazione dei rischi e applicazione di un approccio basato sul rischio
2. Cooperazione e coordinamento nazionali

B. RICICLAGGIO E CONFISCA

3. Il reato di riciclaggio
4. Confisca e misure provvisorie

C. FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

5. Il reato di finanziamento del terrorismo
6. Sanzioni finanziarie mirate legate al terrorismo e al finanziamento del terrorismo
7. Sanzioni finanziarie mirate legate alla proliferazione delle armi di distruzione di massa
8. Organizzazioni senza scopo di lucro (no-profit)

D. MISURE PREVENTIVE

9. Leggi sulla segretezza o riservatezza delle istituzioni finanziarie

Adeguata identificazione e verifica del cliente e registrazione e conservazione dei dati

10. Adeguata identificazione e verifica del cliente
11. Registrazione e conservazione dei dati

Misure supplementari in caso di clienti ed attività specifici

12. Persone Esposte Politicamente
13. Rapporti bancari di corrispondenza
14. Servizi di trasferimento fondi o valori
15. Nuove tecnologie
16. Trasferimenti elettronici

Ricorso a terzi, controlli e gruppi finanziari

17. Ricorso a terze parti

18. Controlli interni, filiali estere e succursali

19. Paesi a più alto rischio

Segnalazione di transazioni sospette

20. Segnalazione di transazioni sospette

21. Divulgazione e confidenzialità

Attività e professioni non-finanziarie designate

22. Attività e professioni non-finanziarie designate: adeguata identificazione e verifica del cliente

23. Attività e professioni non-finanziarie designate: altre misure

E. TRANSPARENZA E TITOLARE EFFETTIVO DI PERSONE GIURIDICHE E ACCORDI LEGALI

24. Trasparenza e titolare effettivo di persone giuridiche

25. Trasparenza e titolare effettivo di accordi legali

F. POTERI E RESPONSABILITA' DELLE AUTORITA' COMPETENTI ED ALTRE MISURE ISTITUZIONALI

Regolamentazione e vigilanza

26. Regolamentazione e vigilanza delle istituzioni finanziarie

27. Poteri delle autorità di vigilanza

28. Regolamentazione e vigilanza delle attività e delle professioni non-finanziarie designate

Autorità operative e forze dell'ordine

29. Unità d'Informazione Finanziaria

30. Responsabilità delle forze dell'ordine e delle autorità investigative

31. Poteri delle forze dell'ordine e delle autorità investigative

32. Corrieri di valuta

Obblighi generali

33. Statistiche

34. Linee guida e ritorno d'informazione

Sanzioni

35. Sanzioni

G. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

36. Strumenti internazionali

37. Assistenza legale reciproca

38. Assistenza legale reciproca: congelamento e confisca

39. Estradizione

40. Altre forme di cooperazione internazionale

A. POLITICHE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTI-TERRORISMO

1. Valutazione dei rischi e applicazione di un approccio basato sul rischio

I Paesi devono identificare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti e adottare misure (tra cui la designazione di un'autorità o di un meccanismo per coordinare le azioni volte alla valutazione dei rischi) e dedicare risorse, al fine di assicurare che tali rischi siano efficacemente mitigati. Sulla base di tale valutazione, i Paesi devono applicare un approccio basato sul rischio per garantire che le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e/o il finanziamento del terrorismo siano proporzionali ai rischi effettivamente individuati. Tale approccio deve costituire il fondamento essenziale dell'efficace allocazione di risorse nell'ambito dei regimi di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e assicurare l'attuazione di misure basate sulla valutazione dei rischi specifici per ciò che attiene a tutte le Raccomandazioni GAFI. Ove individuino rischi maggiori, i Paesi devono garantire che i rispettivi regimi di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo vi facciano fronte in maniera adeguata. Qualora, invece, individuino rischi minori, i Paesi possono decidere di autorizzare, a determinate condizioni, misure semplificate per alcune delle Raccomandazioni GAFI.

I Paesi devono obbligare le istituzioni finanziarie e le attività e professioni non finanziarie designate a identificare, valutare e adottare azioni efficaci atte a mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposte.

2. Cooperazione e coordinamento nazionali

I Paesi devono disporre di politiche nazionali di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo che tengano conto dei rischi individuati e siano periodicamente riesaminate. I Paesi devono altresì istituire un'autorità, un coordinamento o altro meccanismo simile che assuma la responsabilità di tali politiche.

I Paesi devono garantire che i responsabili dell'elaborazione di tali politiche, l'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF), le forze dell'ordine, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti interessate, sia a livello operativo che a livello di elaborazione delle politiche, dispongano di meccanismi efficaci che consentano loro di cooperare e, ove necessario, di coordinarsi a livello nazionale per l'elaborazione e l'attuazione di politiche e attività volte a contrastare il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

B. RICICLAGGIO E CONFISCA

3. Il reato di riciclaggio

I Paesi devono criminalizzare il riciclaggio sulla base della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Palermo. I Paesi devono applicare il reato di riciclaggio a tutti i tipi di reati gravi al fine di includervi il maggior numero possibile di reati-presupposto.

4. Confisca e misure provvisorie

I Paesi devono adottare misure simili a quelle previste dalla Convenzione di Vienna, dalla Convenzione di Palermo e dalla Convenzione sul Finanziamento del Terrorismo, ivi incluse misure legislative, al fine di consentire alle rispettive autorità competenti di congelare o sequestrare e confiscare quanto segue, salvaguardando i diritti di terze parti in buona fede: (a) i beni riciclati, (b) i proventi di, o strumenti utilizzati per, o destinati a essere utilizzati in vista di, riciclaggio o reati- presupposto, (c) beni che costituiscono il prodotto di, sono utilizzati per, o sono destinati a essere utilizzati in vista di, o stanziati per, il finanziamento di terrorismo, atti terroristici o organizzazioni terroristiche, o (d) beni di valore corrispondente.

Tali misure devono includere l'autorità di: (a) identificare, tracciare e stimare i beni sottoposti a confisca; (b) attuare misure provvisorie, quali il congelamento e il sequestro, al fine di impedire qualsiasi attività, trasferimento o disposizione di tali beni; (c) adottare misure per impedire o invalidare le azioni che compromettono la facoltà del Paese di congelare, sequestrare o recuperare i beni soggetti a confisca; e (d) adottare tutte le opportune misure investigative.

I Paesi devono prevedere l'adozione di misure che consentano la confisca di tali proventi o strumenti senza previa condanna (confisca non basata su condanna) o che obblighino l'autore del reato a fornire prova dell'origine lecita dei beni passibili di confisca, nella misura in cui tale obbligo sia conforme ai principi delle rispettive leggi nazionali.

C. FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

5. Il reato di finanziamento del terrorismo

I Paesi devono criminalizzare il finanziamento del terrorismo sulla base della Convenzione sul Finanziamento del Terrorismo, e devono criminalizzare non soltanto il finanziamento di atti terroristici ma anche il finanziamento di organizzazioni terroristiche e di terroristi individuali, anche in assenza di un legame con uno specifico

atto o atti terroristici. I Paesi devono garantire che tali reati siano designati come reati-presupposto di riciclaggio.

6. Sanzioni finanziarie mirate relative al terrorismo e al finanziamento del terrorismo

I Paesi devono implementare sanzioni finanziarie mirate in conformità a quanto stabilito dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla prevenzione e soppressione del terrorismo e del finanziamento del terrorismo. Le Risoluzioni impongono ai Paesi di congelare senza ritardo fondi e/o altri beni appartenenti a, e a garantire che nessun fondo o altro bene sia messo, direttamente o indirettamente, a disposizione o a vantaggio di, qualsiasi individuo o entità (i) designato dal, o in virtù dell'autorità del, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso in virtù della Risoluzione n. 1267 (1999) e delle Risoluzioni successive; o (ii) designato dal Paese interessato in conformità alla Risoluzione n. 1373 (2001).

7. Sanzioni finanziarie mirate relative alla proliferazione delle armi di distruzione di massa

I Paesi devono implementare sanzioni finanziarie mirate in conformità a quanto stabilito dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla prevenzione, soppressione e smantellamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del relativo finanziamento. Le Risoluzioni impongono ai Paesi di congelare senza ritardo fondi ed altri beni appartenenti a, e a garantire che nessun fondo o altro bene sia messo, direttamente o indirettamente, a disposizione o a vantaggio di, qualsiasi individuo o entità (i) designato dal, o in virtù dell'autorità del, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

8. Organizzazioni senza scopo di lucro (no-profit)

I Paesi devono rivedere l'adeguatezza delle proprie leggi e regolamentazioni riguardanti le entità suscettibili di essere abusate per finalità di finanziamento del terrorismo. Le organizzazioni senza scopo di lucro sono particolarmente vulnerabili e i Paesi devono assicurare che esse non possano essere utilizzate impropriamente:

- (a) da organizzazioni terroristiche che si presentino come entità legittime;
- (b) al fine di servirsi di entità legittime per finanziare il terrorismo, ivi incluso per sfuggire a misure di congelamento dei beni; e
- (c) per occultare o oscurare il dirottamento clandestino di fondi destinati a scopi legittimi verso organizzazioni terroristiche.

D. MISURE PREVENTIVE

9. Norme sul segreto professionale delle istituzioni finanziarie

I Paesi devono assicurare che le leggi sul segreto professionale delle istituzioni finanziarie non siano d'ostacolo all'attuazione delle Raccomandazioni GAFI.

- ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE - REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

10. Adeguata verifica del cliente

Deve essere fatto divieto alle istituzioni finanziarie di tenere conti anonimi o conti intestati a nominativi manifestamente fittizi.

Le istituzioni finanziarie devono essere obbligate ad adottare misure di adeguata verifica del cliente allorché:

- (i) instaurano un rapporto d'affari;
- (ii) eseguono operazioni occasionali: (i) superiori alla soglia designata applicabile (USD/EUR 15.000); o (ii) sotto forma di bonifico nelle circostanze descritte nella Nota Interpretativa alla Raccomandazione 16;
- (iii) vi è sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; o
- (iv) l'istituzione finanziaria ha dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.

Il principio secondo cui le istituzioni finanziarie sono tenute agli obblighi di adeguata verifica del cliente deve essere prescritto dalla legge. Ciascun Paese può determinare le modalità di adempimento degli specifici obblighi di adeguata verifica del cliente tramite leggi o atti vincolanti.

Gli adempimenti di adeguata verifica del cliente consistono nelle seguenti attività:

- (a) Identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonte affidabile e indipendente.
- (b) Identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, affinché l'istituzione finanziaria possa essere certa di sapere chi è il titolare effettivo. Per le persone giuridiche e i [negozi giuridici di natura fiduciaria], ciò deve implicare che le istituzioni finanziarie conoscano la proprietà e la struttura di controllo del cliente.

- (c) Comprendere e, se del caso, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto d'affari.
- (d) Svolgere un controllo costante del rapporto d'affari ed un'analisi accurata delle transazioni eseguite nel corso dell'intera durata di tale rapporto, al fine di garantire che le transazioni in fase d'esecuzione siano compatibili con le informazioni in possesso dell'istituzione finanziaria circa il proprio cliente, le sue attività e il profilo di rischio, ivi inclusa, ove necessario, l'origine dei fondi.

Le istituzioni finanziarie devono essere obbligate ad osservare ciascuna delle misure di adeguata verifica del cliente di cui alle lettere (a)-(d), ma devono stabilire l'estensione di tali misure sulla base della valutazione del rischio specifico conformemente alle Note Interpretative di questa Raccomandazione e della Raccomandazione 1.

Le istituzioni finanziarie devono essere obbligate a verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo prima o al momento dell'instaurazione di rapporti d'affari o dell'esecuzione di transazioni nel caso di clienti occasionali. I Paesi possono autorizzare le istituzioni finanziarie a completare tali verifiche non appena ragionevolmente possibile dal momento dell'instaurazione del rapporto d'affari, sempre che i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo siano efficacemente gestiti e nell'ipotesi che ciò sia essenziale per non interrompere il regolare svolgimento dell'attività.

Ove non sia in grado di adempiere agli obblighi di cui alle summenzionate lettere (a)-(d) (la cui estensione è suscettibile di opportune modifiche in maniera proporzionale al rischio specifico associato), l'istituzione finanziaria deve essere obbligata a: non accendere il conto; non instaurare il rapporto d'affari o non eseguire l'operazione; oppure deve essere obbligata a: porre termine al rapporto d'affari; e valutare la necessità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta in relazione al cliente.

Tali obblighi devono essere applicati a tutti i nuovi clienti, sebbene le istituzioni finanziarie debbano altresì applicare questa Raccomandazione ai clienti preesistenti in base alla rilevanza e al rischio, e devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente nell'ambito dei rapporti preesistenti al momento opportuno.

11. Registrazione e conservazione dei dati

Le istituzioni finanziarie devono essere obbligate a conservare, per almeno cinque anni, tutti i dati necessari delle transazioni, nazionali e internazionali, al fine di adempiere prontamente alle richieste d'informazioni da parte delle autorità competenti. Tali dati devono essere sufficienti a consentire la ricostruzione delle singole operazioni (ivi inclusi l'eventuale ammontare e tipo di valuta utilizzata) al fine di fornire, ove necessario, elementi di prova per l'azione penale contro le attività criminali.

Le istituzioni finanziarie devono essere obbligate a conservare tutti i dati acquisiti nell'ambito dell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela (ad esempio, copia o dati di documenti ufficiali d'identificazione quali passaporti, carte d'identità, patenti, o documenti simili), libri/documenti contabili e corrispondenza commerciale, ivi inclusi gli esiti di eventuali verifiche condotte (ad esempio, richieste atte a stabilire il contesto e lo scopo di transazioni complesse e d'importo insolitamente elevato), per un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari o dall'esecuzione di operazioni occasionali.

Le istituzioni finanziarie devono essere obbligate per legge a conservare i dati relativi alle operazioni e le informazioni acquisite nell'ambito dell'applicazione di misure di adeguata verifica del cliente.

Le informazioni relative all'adeguata verifica del cliente e i dati inerenti alle operazioni devono essere messi a disposizione delle autorità nazionali competenti legittimate.

- MISURE SUPPLEMENTARI PER ATTIVITA' E CLIENTI PARTICOLARI

12. Persone Esposte Politicamente

Nel caso di persone esposte politicamente (PEP) estere, siano esse clienti ovvero titolari effettivi, le istituzioni finanziarie devono essere obbligate, in aggiunta alle ordinarie misure di adeguata verifica del cliente, a:

- (a) disporre di adeguati sistemi di gestione del rischio che consentano di stabilire se il cliente o il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta;
- (b) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per instaurare (o proseguire, nel caso di clienti già esistenti) tali rapporti;
- (c) adottare misure ragionevoli per stabilire l'origine del patrimonio e l'origine dei fondi; e
- (d) assicurare un attento monitoraggio nel continuo del rapporto d'affari.

Le istituzioni finanziarie devono essere obbligate ad adottare misure ragionevoli per stabilire se il cliente o il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta a livello nazionale o che occupi (o abbia occupato) importanti cariche nell'ambito di organizzazioni internazionali. Qualora i rapporti d'affari con tali persone presentino profili di rischio più elevati, le istituzioni finanziarie devono essere obbligate ad applicare le misure di cui alle lettere (b), (c) e (d).

I requisiti previsti per tutti i tipi di persone politicamente esposte devono essere applicati anche ai loro familiari diretti e ai soggetti con i quali esse abbiano legami stretti.

13. Rapporti bancari di corrispondenza

Nel caso di rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri e assimilati, oltre a svolgere le ordinarie misure di adeguata verifica del cliente, le istituzioni finanziarie devono:

- (a) raccogliere sufficienti informazioni sull'istituzione corrispondente per: comprendere appieno la natura delle relative attività; valutarne, sulla base d'informazioni pubblicamente disponibili, la reputazione e la qualità della vigilanza a cui l'istituzione è soggetta, incluso, in particolare, se il corrispondente sia stato sottoposto ad indagine per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o a misure amministrative;
- (b) valutare i controlli effettuati dall'istituzione corrispondente ai fini di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- (c) ottenere l'approvazione da parte dell'alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti di corrispondenza bancaria;
- (d) comprendere chiaramente le responsabilità di ciascuna istituzione; e
- (e) per ciò che concerne i "conti di passaggio", accertarsi che l'istituto corrispondente abbia effettuato l'adeguata verifica del cliente che ha accesso diretto ai conti dello stesso istituto e sia in grado di fornirne informazioni su richiesta della banca controparte.

Alle istituzioni finanziarie deve essere proibito instaurare o proseguire un rapporto di corrispondenza bancaria con banche di comodo. Le istituzioni finanziarie devono essere obbligate ad accertarsi che le istituzioni corrispondenti non consentano l'uso dei propri conti da parte di banche di comodo.

14. Servizi di trasferimento fondi o valori

I Paesi devono adottare misure per assicurare che le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di trasferimento fondi o valori siano autorizzate o registrate e siano soggette ad efficaci sistemi di sorveglianza che ne garantiscano la conformità alle relative misure richieste dalle Raccomandazioni GAFI. I Paesi devono adottare misure per identificare le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di trasferimento fondi o valori non autorizzate o registrate, ed applicare sanzioni appropriate.

Le persone fisiche o giuridiche che operano in qualità di agenti devono altresì essere autorizzate o registrate da un'autorità competente, ovvero i fornitori di servizi di trasferimento fondi o valori devono tenere aggiornato l'elenco dei propri agenti, reso accessibile alle autorità competenti nei Paesi in cui operano i fornitori di servizi di trasferimento fondi o valori e i rispettivi agenti. I Paesi devono adottare misure atte ad assicurare che i fornitori di servizi di trasferimento fondi o valori che si avvalgono di agenti li includano nei loro programmi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ne verifichino l'adempimento.

15. Nuove tecnologie

I Paesi e le istituzioni finanziarie devono identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo che possono insorgere per effetto (a) dello sviluppo di nuovi prodotti e nuove prassi commerciali, ivi inclusi nuovi meccanismi di distribuzione, e (b) l'utilizzo di nuove tecnologie o in fase di sviluppo sia per prodotti nuovi che per prodotti preesistenti. Nel caso di istituzioni finanziarie, la valutazione del rischio deve precedere il lancio di nuovi prodotti, di nuove prassi commerciali o l'utilizzo di tecnologie nuove o in fase di sviluppo. Le istituzioni finanziarie devono adottare misure appropriate per gestire e mitigare tali rischi.

16. Bonifici

I Paesi devono garantire che le istituzioni finanziarie includano nei bonifici e nei relativi messaggi le informazioni richieste ed esatte sull'ordinante e sul beneficiario, e che tali informazioni accompagnino il bonifico e/o relativo messaggio per l'intero processo di pagamento.

I Paesi devono garantire che le istituzioni finanziarie effettuino il monitoraggio sui bonifici al fine di individuare quelli privi delle prescritte informazioni su ordinante e/o beneficiario, e che adottino misure appropriate.

I Paesi devono garantire che, nell'esecuzione di bonifici, le istituzioni finanziarie adottino misure di congelamento e impediscano lo svolgimento di transazioni con persone ed entità individuate, in linea con gli obblighi enunciati dalle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quali la Risoluzione n. 1267 (1999) e successive risoluzioni, e la Risoluzione n. 1373(2001), relative alla prevenzione e soppressione del terrorismo e del finanziamento del terrorismo.

- RICORSO A TERZE PARTI, CONTROLLI E GRUPPI FINANZIARI

17. Ricorso a terze parti

I Paesi possono consentire che le istituzioni finanziarie facciano ricorso a terze parti per gli adempimenti di cui ai punti (a)-(c) delle misure di adeguata verifica enunciate nella Raccomandazione 10 o per introdurre relazioni d'affari, a condizione

che siano soddisfatti i criteri descritti di seguito. Laddove tale ricorso sia consentito, la responsabilità ultima per le misure di adeguata identificazione e verifica dell'identità del cliente rimane in capo alle istituzioni finanziarie che ricorrono a parti terze.

Di seguito si elencano i criteri da rispettare:

- (a) Le istituzioni finanziarie che fanno ricorso a terze parti devono ottenere immediatamente le necessarie informazioni relative agli adempimenti di cui ai punti (a)-(c) delle misure di adeguata verifica del cliente previste dalla Raccomandazione 10.
- (b) Le istituzioni finanziarie devono adottare misure adeguate per assicurarsi che le terze parti siano in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, copia dei dati identificativi ed altra documentazione rilevante relativa agli obblighi di adeguata verifica del cliente.
- (c) L'istituzione finanziaria deve assicurarsi che la parte terza sia regolamentata, sottoposta a vigilanza e sorveglianza, e sia dotata di misure volte a rispettare gli adempimenti di adeguata verifica del cliente e di conservazione dei relativi dati, in linea con le Raccomandazioni 10 e 11.
- (d) I Paesi devono tener conto delle informazioni disponibili sul livello di rischio del paese specifico al momento di decidere i Paesi in cui possano avere sede le terze parti che soddisfano i criteri previsti.

Ove un'istituzione finanziaria ricorra a terze parti facenti parte del medesimo gruppo finanziario e (i) tale gruppo rispetti, da una parte, gli adempimenti di adeguata verifica dell'identità del cliente e di conservazione dei relativi dati, in linea con le Raccomandazioni 10, 11 e 12, e, dall'altra, dei programmi di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in conformità con la Raccomandazione 18; e (ii) ove l'efficace implementazione di tali adempimenti di adeguata verifica del cliente e di conservazione dei relativi dati e dei programmi di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sia sottoposta a vigilanza, a livello di gruppo, da un'autorità competente. In tal caso, le autorità competenti interessate possono considerare che l'istituzione finanziaria applichi le misure di cui alle lettere (b) e (c) summenzionate tramite il programma del gruppo, e possono stabilire che il criterio (d) non sia preconditione necessaria al ricorso a parti terze, laddove un rischio-paese più elevato sia adeguatamente mitigato dalle politiche di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo adottate dal gruppo in questione.

18. Controlli interni e filiazioni e filiali estere

Le istituzioni finanziarie devono implementare programmi di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. I gruppi finanziari devono implementare programmi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a livello di gruppo, ivi incluse politiche e procedure di condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a scopo di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Le istituzioni finanziarie devono garantire che, attraverso i programmi implementati dal gruppo finanziario per contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, le proprie filiali all'estero e filiazioni estere di cui possiedono quota maggioritaria adottino relative misure coerenti con gli obblighi imposti dal paese d'origine al fine di implementare le Raccomandazioni GAFI.

19. Paesi a più alto rischio

Le istituzioni finanziarie devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica del cliente nell'ambito di relazioni d'affari ed operazioni con persone fisiche e giuridiche ed istituzioni finanziarie di Paesi che siano definiti "a più alto rischio" dal GAFI. Le misure rafforzate applicate devono essere efficaci e proporzionate ai rischi.

Ove raccomandato dal GAFI, i Paesi devono essere in grado di applicare contromisure adeguate. I Paesi, inoltre, devono essere in grado di applicare contromisure indipendentemente dalle richieste del GAFI al riguardo. Tali contromisure devono essere efficaci e proporzionate ai rischi.

- *SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE*

20. Segnalazione di operazioni sospette

Ove sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che i fondi siano i proventi di attività criminali o siano collegati ad attività di finanziamento del terrorismo, le istituzioni finanziarie devono per legge essere obbligate ad effettuare senza indugio una segnalazione d'operazione sospetta all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF).

21. Divulgazione e confidenzialità

Le istituzioni finanziarie, i loro direttori, funzionari ed impiegati devono, per legge, essere:

- (a) protetti legalmente da qualunque responsabilità penale e/o civile per violazione di qualsivoglia restrizione sulla divulgazione d'informazioni imposta per contratto o da qualsiasi disposizione legislativa, normativa o amministrativa, allorché segnalino, in buona fede, i propri sospetti all'UIF, anche se non sono precisamente a conoscenza

dell'attività criminale collegata e a prescindere dall'eventuale svolgimento dell'attività illegale; e

- (b) sottoposti a divieto di divulgare (tipping-off) che una segnalazione di transazione sospetta o le relative informazioni sono trasmesse all'UIF.

- ATTIVITA' E PROFESSIONI NON FINANZIARIE DESIGNATE

22. Attività e professioni non finanziarie designate: adeguata verifica del cliente

Gli adempimenti di adeguata verifica del cliente e di conservazione dei relativi dati previsti dalle Raccomandazioni 10, 11, 12, 15 e 17 si applicano alle attività e alle professioni non finanziarie designate nei seguenti casi:

- (a) Casinò – Ove i clienti effettuino operazioni finanziarie di importo pari o superiore alla soglia designata.
- (b) Agenti immobiliari – Ove effettuino operazioni per i propri clienti riguardanti la compra-vendita di beni immobiliari.
- (c) Commercianti di metalli preziosi e commercianti di pietre preziose – Ove effettuino con un cliente un'operazione in contanti per un importo pari o superiore alla soglia designata.
- (d) Avvocati, notai, commercialisti e altri professionisti legali e contabili indipendenti – Ove predispongano o eseguano, per i loro clienti, le seguenti attività:
- Compra-vendita di beni immobili;
 - Gestione di capitali, titoli o altri beni del cliente;
 - Gestione di conti bancari, di risparmio o di titoli;
 - Organizzazione di contributi per la costituzione, operatività o gestione di società;
 - Costituzione, operatività o gestione di persone giuridiche o negozi giuridici, e la compra-vendita di entità commerciali.
- (e) Fornitori di servizi a *trust* e società – Al momento di predisporre o eseguire operazioni per un cliente relativamente alle seguenti attività:
- Ove agiscano in qualità di agenti per la costituzione di persone giuridiche;
 - Ove agiscano (o predispongano misure affinché un'altra persona agisca) con funzione di direttore o segretario generale (*secretary*) di una società, di socio di una società di persone o di titolare di una funzione simile per altri tipi di persone giuridiche;

- Ove forniscano una sede legale, un indirizzo commerciale o dei locali, un indirizzo amministrativo o postale a società di capitali, società di persone o qualsiasi altra persona giuridica o negozio giuridico;
- Ove agiscano (o predispongano deleghe) in qualità di *trustee* di un *express trust* o esercitino funzione equivalente per altre forme di negozi giuridici di natura fiduciaria;
- Ove agiscano (o predispongano deleghe) in qualità di azionista che agisce per conto di un'altra persona (*nominee shareholder*).

23. Attività e professioni non finanziarie designate: altre misure

Gli adempimenti enunciati nelle Raccomandazioni 18-21 si applicano a tutte le attività e professioni non finanziarie designate, nei seguenti casi:

- (a) Avvocati, notai, commercialisti e altri professionisti legali e contabili indipendenti devono segnalare operazioni sospette allorché, in nome o per conto di un cliente, svolgano un'operazione finanziaria relativa alle attività descritte nel paragrafo (d) della Raccomandazione 22. I Paesi sono fortemente incoraggiati ad estendere l'obbligo di segnalazione a tutte le altre attività professionali esercitate da commercialisti/contabili, incluso l'*auditing*.
- (b) I commercianti di metalli preziosi e pietre preziose devono segnalare operazioni sospette allorché effettuino con un cliente operazioni in contanti per un importo pari o superiore alla soglia designata.
- (c) I fornitori di servizi a *trust* e società devono segnalare le operazioni sospette allorché, in nome o per conto di un cliente, effettuino una transazione relativa alle attività di cui al paragrafo (e) della Raccomandazione 22.

E. TRASPARENZA E TITOLARE EFFETTIVO DI PERSONE GIURIDICHE E NEGOZI GIURIDICI

24. Trasparenza e titolare effettivo di persone giuridiche

I Paesi devono adottare misure atte a prevenire l'utilizzo di persone giuridiche per finalità di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo. I Paesi devono garantire che informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sul titolare effettivo e sul controllo di persone giuridiche siano rese disponibili o accessibili tempestivamente alle autorità competenti. In particolare, i Paesi le cui persone giuridiche abbiano la facoltà di emettere azioni al portatore o certificati azionari al portatore, o che autorizzano gli azionisti o amministratori che agiscono per conto di un'altra persona (*nominee shareholders* o *nominee directors*), devono adottare misure efficaci atte a garantire che

non siano utilizzate per finalità di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo. I Paesi devono prendere in considerazione l'adozione di misure atte ad agevolare l'accesso alle informazioni sul titolare effettivo e sul controllo delle persone giuridiche da parte delle istituzioni finanziarie e delle attività e professioni non finanziarie designate nell'ambito degli obblighi enunciati nelle Raccomandazioni 10 e 22.

25. Trasparenza e titolare effettivo di negozi giuridici di natura fiduciaria

I Paesi devono adottare misure atte ad impedire l'utilizzo di negozi giuridici di natura fiduciaria per finalità di contrasto del riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo. In particolare, i Paesi devono garantire che le autorità competenti possano ottenere o avere accesso tempestivamente ad informazioni adeguate, accurate ed aggiornate su *express trust*, ivi incluse informazioni sul costituente (*settlor*), il *trustee* e i beneficiari. I Paesi devono prendere in considerazione l'adozione di misure atte a facilitare l'accesso a informazioni sui titolari effettivi e sul controllo di negozi giuridici di natura fiduciaria da parte di istituzioni finanziarie e attività e professioni non finanziarie designate nell'ambito degli obblighi enunciati nelle Raccomandazioni 10 e 22.

F. POTERI E RESPONSABILITA' DELLE AUTORITA' COMPETENTI E ALTRE MISURE ISTITUZIONALI

- REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA

26. Regolamentazione e controllo delle istituzioni finanziarie

I Paesi devono garantire che le istituzioni finanziarie siano soggette a regolamentazione e controllo adeguati ed attuino efficacemente le Raccomandazioni GAFI. Le autorità competenti e di vigilanza del settore finanziario devono adottare misure legislative o regolamentari atte ad impedire a criminali e loro complici di detenere una partecipazione rilevante o di controllo nell'ambito di un'istituzione finanziaria, o esserne i titolari effettivi, o ricoprirvi una posizione direttiva. I Paesi non devono autorizzare la costituzione di banche di comodo né lo svolgimento delle loro attività.

Per le istituzioni finanziarie soggette ai *Core Principles*, le misure di regolamentazione e vigilanza di natura prudenziale, rilevanti anche in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, devono essere applicate in maniera analoga per finalità di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Ciò deve includere anche misure di vigilanza consolidata a livello di gruppo per le finalità sopracitate.

Le altre istituzioni finanziarie devono essere soggette a licenza, registrate, adeguatamente regolamentate e vigilate o monitorate a fini di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, in considerazione dei relativi rischi a cui è esposto il settore in cui operano. Ove forniscano servizi di trasferimento fondi o valori o di cambio valuta, le istituzioni finanziarie devono essere almeno titolari di licenza, registrate, e soggette ad efficaci sistemi di sorveglianza che assicurino il rispetto degli obblighi nazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

27. Poteri delle autorità di vigilanza

Le autorità di vigilanza devono essere dotate di adeguati poteri (ivi incluso il potere ispettivo) per vigilare o sorvegliare ed assicurare che le istituzioni finanziarie rispettino gli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo. A tal fine, le autorità devono essere autorizzate ad esigere la produzione, da parte delle istituzioni finanziarie, di qualsiasi informazione rilevante per il monitoraggio della *compliance* ed imporre sanzioni, conformemente alla Raccomandazione 35, in caso di non adempimento degli obblighi previsti a fini di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo. Le autorità di vigilanza devono disporre del potere d'imporre una gamma di sanzioni disciplinarie e finanziarie, ivi incluso il potere di ritirare, limitare o sospendere, ove applicabile, la licenza dell'istituzione finanziaria.

28. Regolamentazione e vigilanza delle attività e professioni non finanziarie designate

Le attività e le professioni non finanziarie designate devono essere soggette alle misure regolamentari e di vigilanza elencate di seguito:

- (a) I casinò devono essere sottoposti a un regime completo di regolamentazione e vigilanza che assicuri l'efficace implementazione delle necessarie misure di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. Come requisiti minimi:
- I casinò devono essere titolari di licenza;
 - Le autorità competenti devono adottare le necessarie misure legislative o regolamentari atte ad impedire a criminali e loro complici di detenere una partecipazione significativa o di controllo, occupare una posizione direttiva, o essere operatore di, un casinò;
 - Le autorità competenti devono garantire che i casinò siano efficacemente vigilati per il rispetto degli adempimenti previsti in materia.
- (b) I Paesi devono garantire che le altre categorie di attività e professioni non finanziarie designate siano sottoposte a sistemi di monitoraggio efficaci e rispettino gli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo. Ciò deve essere effettuato in coerenza con i rischi associati e può essere effettuato per il

tramite di (a) un'autorità di vigilanza o (b) un organo di autoregolamentazione di categoria (*Self-Regulatory Body – SRB*), a condizione che tale organo possa garantire che i suoi associati adempiano gli obblighi ai fini di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. L'autorità di vigilanza o l'*SRB* devono anche (a) adottare le misure necessarie a impedire che i criminali e i loro complici accedano allo status di professionista accreditato (iscritto all'albo/titolare di licenza), o che detengano partecipazioni significative o di controllo, o siano i titolari effettivi di tali partecipazioni o rivestano una funzione direttiva, ad esempio sottoponendo i soggetti a test di affidabilità e correttezza (cosiddetti “*fit and proper*” test); e (b) prevedendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in linea con la Raccomandazione 35 in caso di non conformità agli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

- AUTORITY OPERATIVE E FORZE DELL'ORDINE

29. Unità d'Informazione Finanziaria

I Paesi devono istituire un'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) che funga da centro nazionale per la ricezione e l'analisi di: (a) segnalazioni di operazioni sospette; e (b) altre informazioni relative a riciclaggio di denaro, ai reati-presupposto associati e al finanziamento del terrorismo, e per la diffusione degli esiti di tali analisi. L'Unità d'Informazione Finanziaria deve essere in grado di ottenere ulteriori informazioni dai soggetti segnalanti, e deve avere accesso tempestivamente alle informazioni finanziarie, amministrative e relative alle forze dell'ordine necessarie per esercitare correttamente le proprie funzioni.

30. Responsabilità delle forze dell'ordine e delle autorità investigative

I Paesi devono garantire che le forze dell'ordine designate abbiano la responsabilità di svolgere indagini sul riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel quadro delle politiche nazionali volte a contrastare tali attività illegali. Nei casi di reati che abbiano generato cospicui profitti, le forze dell'ordine designate devono svolgere indagini finanziarie in maniera proattiva e parallela al perseguimento penale dei reati di riciclaggio di denaro, dei reati-presupposti associati e del finanziamento del terrorismo. Ciò deve includere anche i casi in cui il reato-presupposto associato abbia luogo al di fuori delle loro giurisdizioni. I Paesi devono garantire che le autorità competenti abbiano la responsabilità di procedere prontamente ad identificare, tracciare e attivare azioni di congelamento e sequestro di proprietà che sono o possono essere sottoposte a confisca, o che si sospetta costituiscano i proventi di crimini. Ove necessario, i Paesi devono inoltre ricorrere a gruppi multidisciplinari permanenti o temporanei specializzati in indagini finanziarie o relative agli *asset*. I Paesi devono garantire, ove necessario, che le indagini siano condotte in cooperazione con le autorità competenti di altri Paesi.

31. Poteri delle forze dell'ordine e delle autorità investigative

In corso d'indagine per riciclaggio di denaro, reati-presupposto associati o finanziamento del terrorismo, le autorità competenti devono poter avere accesso a tutta la documentazione e informazioni necessarie per utilizzarle nell'ambito delle inchieste, dei procedimenti penali e delle azioni ad esse connesse. Deve essere previsto per le suddette autorità altresì il potere di adottare misure coercitive per la produzione di documenti detenuti dalle istituzioni finanziarie, dalle attività e professioni non finanziarie designate, e da altre persone fisiche o giuridiche, al fine di effettuare perquisizioni di individui e locali, raccogliere testimonianze, e per procedere al sequestro e all'ottenimento di prove.

I Paesi devono garantire che le autorità competenti siano in grado, in corso d'indagine, di adoperare un'ampia gamma di tecniche investigative idonee allo svolgimento di inchieste sul riciclaggio di denaro, sui reati-presupposto ad esso associati e sul finanziamento del terrorismo. Tali tecniche investigative includono: operazioni sotto copertura, intercettazione di comunicazioni, accesso a sistemi informatici e consegne controllate. Inoltre, i Paesi devono disporre di meccanismi efficaci che consentano loro di stabilire prontamente se persone fisiche o giuridiche detengano o controllino conti. Devono altresì garantire che le autorità competenti dispongano di procedure volte ad identificare i beni, senza dover ricorrere ad una notifica preventiva al proprietario. In corso d'indagine per riciclaggio di denaro, reati-presupposto associati o finanziamento del terrorismo, le autorità competenti devono poter richiedere le informazioni pertinenti detenute dall'UIF.

32. Corrieri di denaro contante

I Paesi devono disporre di misure atte ad individuare il trasporto fisico transfrontaliero di valuta e strumenti di pagamento al portatore, ivi incluso un sistema di dichiarazione e/o notifica. I Paesi devono garantire che le autorità competenti abbiano l'autorità per bloccare o trattenere la valuta o gli strumenti di pagamento al portatore sospetti di essere connessi al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro o a reati-presupposto, o che siano oggetto di falsa dichiarazione o notifica.

I Paesi devono garantire che siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per soggetti che abbiano rilasciato false dichiarazioni o notifiche. Nei casi in cui la valuta o gli strumenti di pagamento al portatore siano connessi al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro o a reati-presupposto, i Paesi devono adottare misure, anche di natura legislativa, in linea con la Raccomandazione 4, che autorizzino la confisca della valuta o degli strumenti in questione.

- OBBLIGHI GENERALI

33. Statistiche

I Paesi devono disporre di statistiche complete sulle questioni relative all'efficacia e l'efficienza dei propri sistemi di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, ivi incluse: statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e distribuite; indagini, procedimenti penali e condanne relative a reati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; proprietà congelate, sequestrate e confiscate; assistenza legale reciproca o altre istanze di cooperazione internazionale.

34. Indirizzo e *feedback*

Le autorità competenti, le autorità di vigilanza e gli organi di auto-regolamentazione devono stabilire linee guida e fornire riscontri a supporto delle istituzioni finanziarie e delle attività e professioni non finanziarie designate, nell'ambito dell'applicazione a livello nazionale, delle misure di contrasto del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e, in particolare, nell'individuazione e segnalazione di operazioni sospette.

- SANZIONI

35. Sanzioni

I Paesi devono garantire che una gamma di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, penali, civili o amministrative, sia applicabile alle persone fisiche e giuridiche di cui alle Raccomandazioni 6 e 8-23 che non adempiano gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo. Le sanzioni devono essere applicabili non soltanto alle istituzioni finanziarie e alle attività e professioni non finanziarie designate, ma anche ai rispettivi direttori e/o alta dirigenza.

G. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

36. Strumenti internazionali

I Paesi devono intraprendere azioni immediate per aderire alla Convenzione di Vienna (1988), Convenzione di Palermo (2000), Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (2003) e Convenzione sul Finanziamento del Terrorismo (1999), ed assicurarne la piena implementazione. Ove possibile, i Paesi sono incoraggiati a ratificare ed implementare altre convenzioni internazionali pertinenti, quali la Convenzione del Consiglio d'Europa sul Crimine Informatico (2001), la Convenzione Inter-Americana contro il Terrorismo (2002), e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, e sul finanziamento del terrorismo (2005).

37. Assistenza legale reciproca

I Paesi devono fornire, in maniera rapida, costruttiva ed efficace, la gamma più vasta possibile di assistenza legale reciproca in riferimento ad indagini, procedimenti giudiziari e procedure relative a riciclaggio di denaro, reati-presupposto ad esso associati e finanziamento del terrorismo. I Paesi devono disporre di una base giuridica adeguata per fornire assistenza e, ove opportuno, devono disporre di trattati, accordi o altri meccanismi atti a potenziare la cooperazione. In particolare, i Paesi:

- (a) non devono proibire la fornitura di assistenza legale reciproca o porvi condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive;
- (b) devono garantire di disporre di processi chiari ed efficienti atti a definire le priorità ed assicurare l'esecuzione di istanze di assistenza legale reciproca. I Paesi devono ricorrere ad un'autorità centrale o ad altro meccanismo ufficiale preposto per la trasmissione ed esecuzione efficace delle istanze e, al fine di monitorarne l'avanzamento, è necessario attivare un sistema di gestione;
- (c) non devono rifiutarsi di evadere un'istanza di assistenza legale reciproca in virtù del solo fatto che il reato è anche associato a questioni fiscali;
- (d) non devono rifiutarsi di evadere un'istanza di assistenza legale reciproca in virtù del fatto che le rispettive istituzioni finanziarie sono obbligate per legge al segreto o alla confidenzialità;
- (e) devono preservare la confidenzialità delle istanze di assistenza legale reciproca ricevute e delle informazioni ivi contenute, in linea con i principi fondamentali del diritto nazionale, al fine di proteggere l'integrità dell'indagine o della richiesta di informazioni. Qualora il Paese a cui l'istanza è indirizzata non possa rispettare gli obblighi di confidenzialità, questo dovrà darne pronta informazione al Paese richiedente.

I Paesi devono fornire assistenza legale reciproca anche in assenza di doppia incriminazione, sempre che l'assistenza non implichi azioni coercitive. I Paesi devono prevedere l'adozione di misure che consentano loro di fornire la più ampia assistenza in assenza di doppia incriminazione.

Ove la doppia incriminazione sia necessaria per fornire l'assistenza legale reciproca, tale requisito deve essere considerato soddisfatto, sia che entrambi i Paesi classificino il reato nella medesima categoria di reati sia che lo designino con la medesima terminologia, qualora entrambi i Paesi criminalizzino la condotta alla base di tale reato.

I Paesi devono garantire che tra i poteri e le tecniche investigative previsti dalla Raccomandazione 31 e tra gli altri poteri e tecniche investigative messi a disposizione delle rispettive autorità competenti siano anche disponibili:

- (a) tutti quelli relativi alla produzione, ricerca e requisizione d'informazioni, documenti o prove (inclusi i dati finanziari) detenuti da istituzioni finanziarie o altri soggetti, e inerenti alla raccolta di testimonianze; e
- (b) una vasta gamma di altri poteri e tecniche investigative

per la risposta alle istanze di assistenza legale reciproca e, ove conforme al rispettivo sistema nazionale, in risposta ad istanze dirette provenienti da autorità giudiziarie e/o forze dell'ordine estere rivolte agli omologhi nazionali.

Al fine di evitare conflitti di competenza giurisdizionale, i Paesi devono valutare la possibilità di elaborare ed attuare meccanismi che consentano di stabilire, nell'interesse della giustizia, la sede più appropriata per dar luogo ai procedimenti penali a carico di soggetti imputati in più Paesi.

Al momento di formulare istanze di assistenza legale reciproca, i Paesi devono fare tutto il possibile per fornire informazioni fattuali e legali complete, al fine di consentire l'esecuzione tempestiva ed efficiente delle istanze, e devono altresì trasmetterle utilizzando mezzi di rapida trasmissione.

Prima di trasmettere un'istanza, i Paesi devono fare tutto il possibile per accertare i requisiti e le formalità legali previsti al fine di ottenere assistenza.

Le autorità responsabili dell'assistenza legale reciproca (ad esempio, un'autorità centrale) devono avere a disposizione adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche. I Paesi devono attuare procedure atte ad assicurare che il personale di tali autorità risponda a standard professionali di alto livello, anche in materia di confidenzialità, e sia dotato di elevata integrità e competenze appropriate.

38. Assistenza legale reciproca: congelamento e confisca

I Paesi devono garantire di avere l'autorità per intraprendere azioni rapide in risposta ad istanze formulate da altri Paesi, al fine d'identificare, congelare, sequestrare e confiscare beni riciclati, i proventi di riciclaggio di denaro, dei reati-presupposto connessi e del finanziamento del terrorismo, nonché strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere reati o beni di valore corrispondente. Tale autorità deve includere anche la facoltà di rispondere a richieste formulate sulla base di procedure di confisca senza condanna e misure provvisorie connesse, a meno che ciò non contravvenga ai principi fondamentali del diritto interno. I Paesi devono avere a disposizione meccanismi efficaci per gestire tali beni, strumenti o beni di valore

corrispondente, e altresì accordi atti a coordinare le procedure di sequestro e confisca, ivi inclusa la ripartizione dei beni confiscati.

39. Estradizione

I Paesi devono eseguire in maniera costruttiva ed efficace, e senza indugio, istanze d'extradizione in relazione a casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. I Paesi devono altresì adottare tutte le misure possibili per garantire di non fornire rifugio ad individui accusati di fatti legati al finanziamento del terrorismo, atti di terrorismo o organizzazioni terroristiche. In particolare, i Paesi devono:

- (a) garantire che il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo costituiscano reati per i quali è ammessa l'extradizione;
- (b) garantire di avere a disposizione procedure chiare ed efficienti per l'esecuzione, nei tempi opportuni, di istanze d'extradizione, ivi incluso, ove necessario, procedure per stabilirne l'urgenza. Un sistema di gestione delle istanze deve essere attivato per monitorarne l'avanzamento;
- (c) non devono subordinare l'esecuzione delle istanze a condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive; e
- (d) garantire di avere a disposizione un quadro giuridico adeguato per l'extradizione.

I Paesi devono estradare i propri cittadini. Laddove un Paese non proceda all'extradizione dei propri cittadini per ragioni unicamente legate alla nazionalità, il Paese dovrà, su istanza del Paese richiedente, sottoporre il caso, senza indugio, alle proprie autorità competenti al fine di perseguire penalmente i reati menzionati nell'istanza. Tali autorità devono adottare le proprie decisioni e svolgere le proprie procedure nella medesima maniera in cui procederebbero nel caso di qualsiasi altro reato di grave entità nell'ambito delle proprie leggi nazionali. I Paesi interessati devono cooperare tra loro, in particolar modo per ciò che attiene gli aspetti procedurali e probatori, al fine di assicurare l'efficienza di tali processi penali.

Ove la doppia incriminazione sia necessaria per fornire l'assistenza legale reciproca, tale requisito deve essere considerato soddisfatto, sia che entrambi i Paesi classificano il reato nella medesima categoria di reati sia che lo designino con la medesima terminologia, qualora entrambi i Paesi criminalizzino la condotta alla base di tale reato.

In coerenza con i principi fondamentali delle rispettive leggi nazionali, i Paesi devono disporre di meccanismi semplificati d'extradizione, quali: autorizzare la trasmissione diretta, tra autorità competenti, di istanze di arresti provvisori; estradare individui sulla sola base di mandati d'arresto o sentenze; o procedere all'extradizione semplificata di soggetti che acconsentano a rinunciare alla formale procedura

d'extradizione. Le autorità responsabili dell'extradizione devono avere a disposizione adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche. I Paesi devono attuare procedure atte ad assicurare che il personale di tali autorità risponda a standard professionali di alto livello, anche in materia di confidenzialità, e sia dotato di elevata integrità e competenze appropriate.

40. Altre forme di cooperazione internazionale

I Paesi devono garantire che le proprie autorità competenti possano, in maniera rapida, costruttiva ed efficace, fornire la massima cooperazione internazionale in materia di riciclaggio di denaro, reati-presupposto ad esso associati, e finanziamento del terrorismo. I Paesi devono agire in tal senso sia spontaneamente che su richiesta e devono disporre di una normativa che consenta tale cooperazione. I Paesi devono autorizzare le proprie autorità competenti all'uso dei mezzi più efficaci ai fini della cooperazione. Qualora un'autorità competente necessiti di accordi o intese bilaterali o multilaterali, quali protocolli d'intesa (*MoU*), questi devono essere negoziati e sottoscritti tempestivamente con il più vasto numero possibile di omologhi esteri.

Le autorità devono utilizzare canali o meccanismi trasparenti per la trasmissione e l'esecuzione efficace di richieste d'informazioni o altri tipi di assistenza. Le autorità competenti devono altresì disporre di procedure trasparenti ed efficienti per accordare priorità ed eseguire tempestivamente le istanze pervenute, e altresì proteggere le informazioni ricevute.